



Città
di Follonica




SETTORE 3
U.O.S. PIANIFICAZIONE

NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA (DENOMINATO N.U.CO.V.V.)

NOMINATO CON D.G.C. 209 DEL 14 LUGLIO 2023

PRIMO VERBALE – RIUNIONE DEL 17/07/2023

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL'ART. 145 LETT. I) PER REALIZZAZIONE DI DUE IMMOBILI AD
USO SERVIZI A CORREDO DELL'IMPIANTO DA GOLF A 18 BUCHE
LOC. POGGIO ALL'OLIVO
AI SENSI DELL'ART. 252ter DELLA L.R. 65/2014
E CONTESTUALE AVVIO DELLA VAS
AI SENSI DEL ART.17 DELLA L.R. 65/2014 e ART. 23 COMMA 2 DELLA L.R. 10/2010**





Il nucleo unificato comunale di valutazione e verifica (denominato N.U.CO.V.V.) nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 14.07.2023 quale autorità competente per la verifica di assoggettabilità e relativa VAS inerente il procedimento in oggetto;

Dato atto che

- il Regolamento Urbanistico è dotato di Valutazione Ambientale Strategica approvata con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 10 ottobre 2010 che contiene il Rapporto Ambientale e la Relazione di Sintesi a dimostrazione della sostenibilità delle previsioni dello strumento urbanistico.
- Il Piano Strutturale Urbanistico è dotato di Valutazione Ambientale Strategica approvata con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2023 che contiene il Rapporto Ambientale e il parere motivato a dimostrazione della sostenibilità delle previsioni dello strumento urbanistico.

Richiamata la LRT 10/2010 e s.m.i che disciplina in particolare la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, (denominata VAS), in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale).

Atteso che le finalità delle disposizioni di cui sopra sono quelle di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga".





Visto l'art. 5 della LRT 10/2010 e s.m.i. che determina l'ambito di applicazione della procedura di VAS e in particolare stabilisce che l'effettuazione della stessa è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, anche nei casi relativi a piani e programmi della pianificazione territoriale, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti.

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 14.07.2023, sono stati nominati i componenti del nucleo unificato comunale di valutazione e verifica (denominato N.U.CO.V.V.) quale autorità competente per la verifica di assoggettabilità e relativa VAS inerente il procedimento in oggetto.

Dato atto che ai sensi dell'art. 22 della LRT 10/10 e s.m.i. nel caso di piani e programmi per i quali, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica:

- l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della citata legge.
- Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.
- L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.
- L'autorità competente, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano



o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui sopra, facendo salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

- Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o (55) del proponente e dell'autorità competente.

Dato atto che, il progettista della proposta di Variante, ai sensi dell'art. 22 della LRT 10/2010 e s.m.i al fine di accertare preliminarmente l'assoggettabilità o meno del piano di lottizzazione proposto a valutazione ambientale strategica, nella fase iniziale di elaborazione del piano ha predisposto il documento preliminare che illustra il progetto e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, proponendo a conclusione del documento preliminare : " per la non assoggettabilità del piano alla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui agli artt.13 – 18 del D.lgs 152/06 e dell'art. 22 della citata legge 10 /2010 Toscana".

Atteso che il documento preliminare completo degli elaborati progettuali sono stati inviati all'autorità competente il 14.07.2023 al fine della verifica di assoggettabilità che costituisce il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.



Tutto ciò premesso,

i componenti del nucleo unificato comunale di valutazione e verifica (denominato N.U.CO.V.V.) quale autorità competente per la verifica di assoggettabilità inerente il procedimento in oggetto nominati con DGC n. 209 del 14.07.2023 :

1) iniziano in data odierna le consultazioni, individuando i seguenti soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere:

- Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di interesse Strategico Regionale;
- Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore pianificazione del territorio;
- Regione Toscana – Direzione Ambiente e Territorio;
- Regione Toscana – Direzione difesa del suolo e protezione civile
- Provincia di Grosseto – Servizio Pianificazione Territoriale
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale
- Comuni Limitrofi: Piombino, Massa Marittima, Suvereto, Scarlino.
- Arpat dipartimento provinciale di Grosseto;
- USL 9 – Grosseto sud est
- Acquedotto del Fiora
- Ato rifiuti toscana sud
- Genio Civile di Grosseto
- Consorzio di Bonifica Toscana Costa
- Carabinieri Forestali

2) Dispongono di trasmettere il documento preliminare completo degli elaborati ai soggetti competenti in materia ambientale con le modalità di cui all'art. 17 comma 2 della LR 65/2014 al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio .

3) Stabiliscono che, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verificherà se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, emettendo il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui sopra, facendo salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo





stesso termine saranno acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

4) Stabiliscono che le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'Amministrazione Comunale.

Follonica Li 17/07/2023

I Componenti del N.U.CO.V.V.:

- 1) Arch. Elena Micheloni
- 2) Dott. Alessandro Spinicci

Il Presidente:

Arch Alessandro Romagnoli